DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 26 maggio 1987

relativa alla creazione di un comitato consultivo per la liberalizzazione degli appalti pubblici

(87/305/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

considerando che la liberalizzazione reale ed effettiva degli appalti pubblici nell'insieme della Comunità costituisce uno degli obiettivi prioritari della Comunità in vista del completamento del mercato interno entro il 1992;

considerando che la realizzazione di tale obiettivo comporta la necessità per la Commissione di valutare meglio gli aspetti economici, tecnici, giuridici e sociali connessi con gli appalti pubblici e per gli ambienti interessati di comprendere meglio la problematica relativa all'applicazione delle norme comunitarie in materia;

considerando che, a questo fine, il mantenimento di stretti e continui contatti con gli ambienti economici che operano nel settore degli appalti pubblici di forniture, di lavori e di servizi, può contribuire a tale realizzazione;

considerando che il mezzo più appropriato di organizzare tali contatti consiste nell'istituire presso la Commissione un comitato consultivo nel quale siano rappresentati i suddetti ambienti economici; che è opportuno inoltre, prevedere la presenza all'interno di tale comitato di personalità particolarmente qualificate in grado di trasferire a livello comunitario le loro conoscenze generali degli appalti pubblici,

DECIDE:

Articolo 1

È istituito presso la Commissione un comitato consultivo per la liberalizzazione degli appalti pubblici nella Comunità, di seguito chiamato « il comitato ».

Articolo 2

Il comitato ha il compito di assistere la Commissione, sia su richiesta di quest'ultima sia di propria iniziativa, nella valutazione degli aspetti economici, tecnici, giuridici e sociali degli appalti pubblici. Il comitato ha inoltre il compito di permettere agli ambienti interessati di comprendere meglio l'insieme dei problemi connessi con l'applicazione delle norme comunitarie in materia.

Articolo 3

Il comitato è composto di un massimo di 24 membri.

Articolo 4

Il comitato è composto di esperti indipendenti, dei quali sono ampiamente riconosciute l'esperienza professionale e la competenza in materia di appalti pubblici a livello della Comunità. I membri del comitato sono nominati dalla Commissione, previa consultazione degli ambienti professionali interessati.

Articolo 5

Il mandato di membro del comitato ha una durata di due anni ed è rinnovabile. Allo scadere del periodo di due anni, i membri del comitato restano in carica fino a quando sia stato provveduto alla loro sostituzione o al rinnovo del loro mandato.

Il mandato di un membro può concludersi prima dello scadere del periodo di due anni in caso di dimissioni o decesso. La Commissione si riserva il diritto di revocare il mandato di un membro in qualsiasi momento.

Esso viene sostituito per il rimanente periodo secondo la procedura dell'articolo 4.

Le funzioni esercitate non sono retribuite.

Articolo 6

L'elenco dei membri è pubblicato dalla Commissione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee,* per informazione.

Articolo 7

Il comitato è presieduto da un rappresentante della Commissione.

Articolo 8

Il comitato può invitare a partecipare ai propri lavori, in qualità di esperto, chiunque abbia una competenza particolare su un argomento iscritto all'ordine del giorno.

Gli esperti partecipano alle deliberazioni unicamente per il problema che ne giustifica la presenza.

Articolo 9

Il comitato può costituire gruppi di lavoro.

Articolo 10

1. Il Comitato si riunisce nella sede della Commissione su convocazione di quest'ultima.

2. I rappresentanti dei servizi interessati della Commissione partecipano alle riunioni del comitato e dei gruppi di lavoro.

3. I servizi della Commissione provvedono al segretariato del comitato e dei gruppi di lavoro.

Articolo 11

Fatte salve le disposizioni dell'articolo 214 del trattato, i membri del comitato ed eventualmente gli esperti invitati secondo la procedura dell'articolo 8 sono tenuti a non divulgare le informazioni di cui sono venuti a conoscenza nel corso dei lavori del comitato o dei gruppi di lavoro, quando la Commissione li informa che il parere richiesto o il problema discusso riguardano una materia che presenta un carattere riservato.

In tal caso, solo i membri del comitato ed i rappresentanti dei servizi della Commissione assistono alle riunioni.

Articolo 12

La presente decisione ha effetto il 26 maggio 1987.

Fatto a Bruxelles, il 26 maggio 1987.

Per la Commissione

COCKFIELD

Vicepresidente